

Ministero della Giustizia

Procura generale della Corte di cassazione

USCITA - 02/02/2023 12:38:10 - 0002486



SSG

# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

### SECRETARIATO GENERALE

**Oggetto:** Bando per la selezione di 40 tirocinanti presso la Procura generale della Corte di Cassazione (art. 73 d.l. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013).

Egr. Avv.  
Maria Masi  
Presidente del Consiglio Nazionale Forense  
Via del Governo Vecchio n.3

ROMA

L'art. 73 del d.l. n. 69/2013, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 168/2016, ha previsto lo svolgimento di tirocini formativi della durata di 18 mesi anche presso gli uffici giudiziari di legittimità.

Si tratta di una opportunità significativa, che comporta, oltre a una esperienza diretta presso la giurisdizione, titoli preferenziali ai fini di eventuali concorsi.

In attuazione di detta normativa, questo Ufficio ha formato il bando per la selezione di 40 tirocinanti, da destinare all'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (art. 9 d.lgs. n. 151 del 2022) e all'Ufficio per il Processo Penale (art. 10 d.lgs. n. 151 del 2022) della Procura generale presso la Corte di cassazione, che si allega e che, su disposizione del Sig. Procuratore generale, si prega di volere diffondere tramite i canali informativi di codesto Consiglio.

Ringrazio, con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Dall'Olio



SSG



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

### IL PROCURATORE GENERALE

#### Bando di selezione per 40 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è indetta la procedura per la selezione di 40 tirocinanti da immettere presso la Procura generale della Corte di cassazione.

**Il tirocinio avrà inizio nel mese di giugno 2023 e terminerà nel dicembre 2024.**

#### 1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
  - abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  - non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono

titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

## **2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.**

Il periodo di formazione teorico - pratico presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi; gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali e potranno partecipare alle udienze. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgano tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale assegnazione della borsa di studio prevista dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 73 citato, e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta dell'Avvocato generale dirigente dell'U.S.A.D. o dell'U.P.P., per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Procura generale o in caso di mancato rispetto degli obblighi, di scarso impegno e di inosservanza

della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio dove si svolge il tirocinio formativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza, che è necessaria per un proficuo periodo di formazione presso la Procura generale.

Durante il tirocinio gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Corte di cassazione.

L'attività si svolgerà sotto la guida e il controllo degli Avvocati generali e dei Sostituti che presiedono alle attività dell'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) e dell'Ufficio per il Processo (U.P.P.) come disciplinate dal relativo modello organizzativo. I tirocinanti saranno tenuti al rispetto delle direttive dagli stessi indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

A norma dell'art. 4 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 151 l'attività di tirocinio in formazione si svolgerà quale componente dell'Ufficio per il Processo e dell'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione, costituiti dalla medesima disposizione normativa anche presso questa Procura generale, con i seguenti compiti:

1) quanto all'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione per il processo civile, sotto la supervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell'Ufficio (art. 9 d.lgs. n. 151 del 2022):

a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni semplici della Corte;

b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario;

2) quanto all'Ufficio per il Processo Penale, sotto la direzione e il coordinamento dell'Avvocato generale (art. 10 d.lgs. n. 151 del 2022):

a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni semplici della Corte di cassazione;

b) supporto ai magistrati nell'attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2022 i tirocinanti in formazione svolgeranno anche attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie, le segreterie e i servizi amministrativi della Procura generale previste dai relativi documenti organizzativi (art. 11 d.lgs. n. 151 del 2022).

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato deve segnalare agli Avvocati generali addetti agli

Uffici gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte e al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio.

I tirocinanti dovranno assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali.

### **3. Esito del procedimento formativo**

Al termine del periodo formativo l'Avvocato generale dirigente dell'Ufficio cui il tirocinante è stato addetto, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Procuratore generale, che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

L'esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla legge n. 98 del 2013; esso infatti:

1. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
2. è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali;
3. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di Tribunale e a vice Procuratore onorario;
4. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

### **4. Modalità di presentazione della domanda**

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli

interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro venerdì 17 marzo 2023 esclusivamente attraverso la Nuova Piattaforma Informatica predisposta dal Ministero della Giustizia.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito tramite utenza SPID al seguente link: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/> (non accessibile da tutti i *web browsers*).

Scaduto il termine di presentazione verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi che verrà pubblicata, mediante inserimento nel sito *internet* della Procura generale ([www.procuracassazione.it](http://www.procuracassazione.it)), entro venerdì 14 aprile 2023. A decorrere da questa data gli interessati avranno 5 giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria.

Entro venerdì 5 maggio 2023 verrà pubblicata nel sito *internet* della Procura generale ([www.procuracassazione.it](http://www.procuracassazione.it)) la graduatoria definitiva, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti per scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

La Procura generale si riserva la facoltà di ridurre (entro il termine di inizio del tirocinio) il numero degli ammessi in caso di sopravvenute necessità ed esigenze istituzionali dell'Ufficio, ovvero di ammettere (anche in corso di svolgimento) ulteriori tirocinanti in relazione a modifiche nella composizione dell'organico del personale di magistratura.

Roma, 1 febbraio 2023

IL PROCURATORE GENERALE

Luigi Salvato

